

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4352 del 23/09/2019
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI ; DGR 1113/2011 ; DGGR N. 1795/2016 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n.3182 del 07/09/2016 e s.m.i. rilasciata al gestore B.G.P. Societa' Agricola s.s. avente sede legale in Comune Forli', Localita' Villafranca, Via Lughese n. 329, per lo svolgimento dell'attivita' IPPC di allevamento intensivo avicolo (Punto 6.6. lettera a) dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) nell'installazione esistente sita in comune di Faenza, Via Stocca di San Biagio n. 40. DIFFIDA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4469 del 20/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: *D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI – DGR 1113/2011 – DGGR N. 1795/2016 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) N.3182 DEL 07/09/2016 E S.M.I. RILASCIATA AL GESTORE **B.G.P. SOCIETÀ AGRICOLA S.S.** AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE FORLÌ, LOCALITÀ VILLAFRANCA, VIA LUGHESE N. 329, PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI ALLEVAMENTO INTENSIVO AVICOLO (PUNTO 6.6. LETTERA A) DELL'ALLEGATO VIII, ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.) NELL'INSTALLAZIONE ESISTENTE SITA IN COMUNE DI FAENZA, VIA STOCCA DI SAN BIAGIO N. 40.*

DIFFIDA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con determinazione Dirigenziale n. Det-Amb-2016-3182 del 07/09/2016 veniva rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al gestore B.G.P. Società Agricola s.s. (P.I. 03909210407), per l'esercizio dell'attività IPPC di allevamento intensivo avicolo (punto 6.6, lettera a, dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) svolta nell'installazione sita in comune di Faenza, Via Strocca di San Biagio n. 40;

RICHIAMATI

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;

VISTE

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare gli artt. 14 e 16 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016*, di approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTO

- il Rapporto Ispettivo acquisito al PG/2019/102220 del 28/06/2019, in esito alla visita ispettiva programmata effettuata in data 29 Aprile 2019 presso l'installazione in oggetto dal competente Servizio Territoriale ARPAE, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni inserite nella Determinazione n. 3182 del 07/09/2016, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3.

La valutazione ha riscontrato non conformità alle prescrizioni autorizzative contenute nella determinazione di AIA, in particolare si è riscontrata:

- a) presenza di scarico non autorizzato di acque reflue domestiche derivanti dal servizio igienico presente nel locale officina, in testata al capannone n. 9, munito di trattamenti per lo scarico in acque superficiali;
 - b) presenza di un fabbricato ad uso ricovero attrezzi, non inserito all'interno dell'AIA, dotato di lavello con relativi impianti di trattamento per lo scarico in acque superficiali;
 - c) mancata comunicazione al Servizio Territoriale ARPAE, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle rilevazioni acustiche ai fini dell'espletamento dei controlli;
- oltre ad altri inadempimenti relativi alle normative ambientali;

PRESO ATTO

- della comunicazione del Settore Territorio dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina datata 26/07/2019 e acquisita al nostro PG/2019/123649 del 06/08/2019, con cui veniva segnalato il rilascio del Permesso di Costruire n. 52, Prot. n.26796 del 10/06/2014 per "Costruzione di capannone ad uso deposito agricolo", e successiva variante di cui alla Segnalazione di Inizio Attività Prot. n.22202 del 14/05/2015;
- della proposta di Diffida del Servizio Territoriale ARPAE competente, acquisita al PG/2019/114927 del 22/07/2019, nella quale si evidenzia:
 - 1) la presenza di un capannone agricolo, non denominato e non risultante nella planimetria richiamata nel provvedimento di AIA ed utilizzato come ricovero attrezzi, al cui interno è installato un lavello, con relativo impianto di trattamento, recapitante le proprie acque di scarico nel fosso poderale senza esserne autorizzato;
 - 2) la presenza nel locale officina, indicato nella planimetria generale in testata al capannone n. 9, di un servizio igienico, con relativo impianto di trattamento, recapitante in acque superficiali e non risultante autorizzato dal provvedimento di AIA;

CONSIDERATO

- che agli atti di questo Servizio non risultano pervenute ad oggi comunicazioni, istanze e/o altri documenti da parte del gestore B.G.P. Società Agricola s.s. intese a regolare la situazione autorizzativa aziendale;

CONSIDERATO ALTRESÌ

- che l'art. 29 decies, comma 9) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Parte II - Titolo III-bis, recante il titolo "*Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale*", prevede

"9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordicesimo, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) *alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;*
- b) *alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;*
- c) *alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;*
- d) *alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;"*

- che dalla situazione rappresentata emerge una violazione delle condizioni e prescrizioni contenute nella succitata AIA tale da integrare gli estremi di cui all'art. 29 decies comma 9 lett. a) del TUA;

CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

in qualità di Autorità Competente, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, TUA;
su proposta dell'incaricato del procedimento istruttorio;

DIFFIDA codesta Società

1. al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni definite nell'Autorizzazione Integrata Ambientale n.3182 del 07/09/2016;
2. al rispetto, in particolare, della prescrizione contenuta al paragrafo D2.7 – Emissioni Sonore, dell'Allegato parte integrante dell'AIA n. 3182 del 07/09/2016, relativamente all'obbligo del gestore di comunicare la data prevista per l'effettuazione delle verifiche strumentali acustiche, ad ARPAE-ST, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle misurazioni, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6;
3. dall'utilizzare il servizio igienico posto nel locale officina (capannone n. 9) e il lavello inserito nel fabbricato ad uso ricovero attrezzi, in quanto privi di autorizzazione;
4. a provvedere **entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente** ad inviare, tramite portale IPPC-AIA, la Comunicazione di Modifica non Sostanziale di AIA completa di relazione tecnica e di tutti gli elaborati necessari, finalizzati a descrivere lo stato attuale e le modifiche aziendali con particolare riferimento alla matrice acque di scarico e aggiornamento delle aree di pertinenza del sito e uso dei fabbricati presenti;

Si informa che avverso il presente provvedimento di diffida gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.